

 Ministero dell'Istruzione	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale “MICHELE PURRELLO” Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Fondo di Gullo, s.n.c. - 95027 San Gregorio di Catania Tel. 095 5877293 ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it c.f. 80011180876 - www.purrello.edu.it</p>	 Regione Sicilia
 Unione Europea		 “Cittadini domani”

CRITERI

- **DI VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO**
- **DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

Approvato con Delibera n. 26 del Collegio dei Docenti in data 7 settembre 2022

VISTI i documenti normativi OM n. 64/2022, Legge n. 107/2015; D. lgs. N. 62/2017; DM n. 742/2017; Circ. Ministeriale n. 1865/2017

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

dopo ampio confronto

DELIBERA A MAGGIORANZA I SEGUENTI CRITERI

- DI VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
- DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Detti criteri fanno parte integrante del PTOF aggiornato.

CRITERI DI VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
--

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero delle ore di lezione settimanali previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di lezione che, convenzionalmente, viene fissato pari a trentatré.

Sulla base di quanto disposto dall'art 5, comma 2, del D. lgs. 62/2017 sotto riportato, considerando che le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate **deroghe** al limite che impone agli alunni la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato per validare l'anno,

il Collegio delibera

motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva.

I consigli di classe valideranno l'anno scolastico anche per gli alunni che abbiano superato il limite di assenze previsto dalla norma citata in premessa in presenza dei seguenti criteri generali:

1. Non vengono conteggiate le assenze per motivi di salute adeguatamente documentati da apposita certificazione medica o per gravi motivi familiari opportunamente documentati.
2. Non vengono conteggiate le assenze a seguito di provvedimenti delle autorità sanitarie finalizzati al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19.
3. Non vengono conteggiate le assenze in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.
4. La partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola rientra a pieno titolo nel tempo scuola.
5. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.
6. Non vengono conteggiate le assenze dovute alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni.
7. La partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi rientra a pieno titolo nel tempo scuola.
8. Non vengono conteggiate le assenze dovute all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
9. Non vengono conteggiate le assenze dovute alla riduzione del tempo scuola per alunni diversamente abili.

I Consigli di classe, tramite il Coordinatore, informeranno puntualmente la famiglia sulla quantità oraria di assenze accumulate anche attraverso tutte le procedure che la scuola mette in atto (fonogrammi, colloqui, registro elettronico).

<p style="text-align: center;">CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA</p>
--

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);
2. Mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati;
3. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER I CASI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA</p>

Nel caso di alunni che presentino un rendimento insufficiente e si prospetti la possibilità di una eventuale non ammissione alla classe successiva, il TEAM dei docenti procederà nel seguente modo:

- a. comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà del bambino/a precisando le discipline in cui il suo rendimento è insufficiente e le carenze specifiche;
- b. informa con largo anticipo il Dirigente scolastico delle situazioni a rischio non ammissione;

- c. attiva in orario curricolare percorsi individualizzati documentati per recuperare le carenze rilevate;
- d. monitora costantemente la situazione degli apprendimenti durante gli incontri di verifica quindicinali, verbalizzando i progressi o le difficoltà;
- e. comunica alle famiglie l'evolversi della situazione didattica, attraverso colloqui, di cui deve restare memoria;
- f. riporta, durante lo scrutinio, in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato il Team a non ammettere il bambino/a alla classe successiva;
- g. presenta entro il 30 maggio una relazione, a firma di tutti i docenti del Team, in cui si illustrino le gravi carenze, l'assenza di miglioramento, i percorsi di individualizzazione posti in atto con allegata documentazione;
- h. la non ammissione, **deliberata all'unanimità in sede di scrutinio finale**, dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO *** SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale procederà:

- a) alla validazione anno scolastico (regolare frequenza di almeno i 3/4 dell'orario annuale) o prenderà in esame la situazione personale dell'alunno/a alla luce dei criteri derogatori.
- b) a verificare se l'alunno/a è incorso/a nelle sanzioni disciplinate dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e dal DM 62/2017, art. 6 comma 2.
- c) alla delibera di non ammissione dell'alunno alla classe successiva in presenza di **più di due insufficienze gravi** (voto 4), tali da determinare una inadeguatezza strutturale nella preparazione complessiva.

La non ammissione **viene deliberata a maggioranza** (Circolare ministeriale prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017); il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La delibera del Consiglio di Classe relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato la valutazione dei seguenti elementi che concorreranno a definire la decisione:

- a) mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
- b) il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;
- c) frequenza discontinua delle lezioni;
- d) esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

PROCEDURA PER I CASI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
--

Nel caso di alunni che presentino un rendimento insufficiente e si prospetti la possibilità di una eventuale non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il Consiglio di classe procederà nel seguente modo:

- a) comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà del ragazzo/a precisando le discipline in cui è insufficiente e le carenze specifiche;
- b) informa con largo anticipo il Dirigente scolastico delle situazioni a rischio;
- c) attiva in orario curricolare percorsi individualizzati documentati per recuperare le carenze rilevate;
- d) monitora nei Consigli di classe la situazione verbalizzando i progressi o le difficoltà;

- e) comunica alle famiglie l'evolversi della situazione didattica, attraverso un colloquio, di cui deve restare memoria;
- f) presenta **entro il 30 maggio** una relazione, a firma di tutti i docenti del Consiglio di Classe, in cui si illustrino le gravi carenze, l'assenza di miglioramento, i percorsi di individualizzazione posti in atto con allegata documentazione;
- g) riporta, durante lo scrutinio, in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato il Consiglio a non ammettere il ragazzo/a alla classe successiva e, nel caso di voto non unanime, registra sul verbale il nome dei docenti favorevoli e contrari alla promozione.

Si precisa, inoltre, che in caso di alunni che non riescano a raggiungere gli obiettivi minimi, bisogna prevedere, nel corso dell'anno, uno o più **incontri con i genitori**, da verbalizzare adeguatamente, per illustrare e far comprendere chiaramente la possibilità che il rendimento dell'alunno/a possa determinare, al termine delle lezioni, una decisione di non ammissione. In ogni caso è necessario adoperarsi, in tempo, prevedendo delle attività di recupero adeguate al livello raggiunto fino a quel momento dall'alunno/a.